

## LEGGE REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Legge Regionale 7 luglio 2008 , n. 20

### **Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale**

Art. 56

(Art. 16, L.R. 21/1996)

(Struttura relativa alla comunicazione e settore stampa)

1. Il Consiglio regionale garantisce ai cittadini il diritto di informazione e di accesso ai documenti amministrativi mediante specifici provvedimenti in ordine alla comunicazione sulle attività svolte, agli atti assunti e allo stato di avanzamento dei procedimenti.
2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, nonché per la cura di tutte le funzioni attinenti alla comunicazione, l'Ufficio di Presidenza istituisce una apposita struttura.
3. All'interno della struttura di cui al comma 2 è istituito il settore stampa che cura principalmente i rapporti del Consiglio regionale con la stampa e gli altri mezzi di informazione.
4. Al giornalista responsabile del settore stampa e ai giornalisti professionisti e pubblicisti cui è conferito l'incarico di collaborazione si applica il contratto nazionale di categoria.

### **DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE**

**5 OTTOBRE 2004 N. 209**

**OGGETTO:** Determinazione della dotazione organica del personale con la qualifica di giornalista del Settore Stampa del Consiglio regionale.

Visto l'art. 6, del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

Premesso che, ai sensi dell'art. 16 della l.r. 7 settembre 1996 n. 21(\*), è stato istituito il Servizio Relazioni Esterne, Comunicazione e Stampa, all'interno del quale opera il "Settore Stampa";

Richiamata la propria deliberazione 29 luglio 2004 n. 174 con la quale è stata rideterminata la dotazione organica del personale e dei dirigenti del Consiglio Regionale;

Ritenuto di definire anche la dotazione organica dei giornalisti del Settore Stampa;

Dato atto del piano editoriale e dell'insieme delle attività derivanti dalle esigenze di relazione con i media assegnate al Settore Stampa;

Rilevato che il Direttore del Settore Stampa, d'intesa con il Segretario generale, ha valutato, alla luce dei processi organizzativi in atto e del citato piano, le esigenze derivanti dalla realizzazione delle attività e delle iniziative della struttura, considerando necessario l'organico del personale con qualifica giornalistica attualmente in servizio;

Dato atto che, in base a tale valutazione, il Segretario Generale ha proposto di determinare l'organico del Settore stesso in 10 unità;

Sentito il comitato di redazione;

Ritenuto pertanto di determinare la dotazione organica del personale con qualifica giornalistica del Consiglio regionale nel numero complessivo di 10 unità;

Verificata da parte del dirigente del Servizio Risorse Umane e Sviluppo la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo di legittimità;

All'unanimità dei voti, espressi a scrutinio palese

## DELIBERA

di approvare la dotazione organica del personale con qualifica di giornalista del Settore Stampa del Consiglio regionale, nel numero complessivo di 10 unità.

*(\*) sostituita da L R 7 luglio 2008 , n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale)*

**Art. 22**  
**(L.R. 33/1990)**

***(Istituzione dell'agenzia di stampa e di informazione della Giunta regionale e delle strutture e degli organismi per la comunicazione, l'editoria e l'immagine)***

- 1.** È istituita presso il settore Presidenza della Giunta regionale una specifica struttura operativa denominata "Agenzia di stampa e informazione", con il compito di garantire una efficace, tempestiva e professionale informazione ai cittadini in ordine all'attività della Giunta regionale
- 2.** La Giunta regionale provvede a definire le competenze dell'Agenzia.
- 3.** L'Agenzia si avvale di uno specifico sistema informativo tale da consentire la più celere e completa comunicazione con i vari settori della Giunta regionale, con le testate di quotidiani, scritti e televisivi e con le Agenzie di stampa (telex, fax, ecc.), nonché di un sistema di elaborazione informatica dei dati e dei testi.
- 4.** Per lo svolgimento delle attività giornalistiche di competenza della struttura di cui al comma 1, la Giunta regionale può assumere non più di dodici giornalisti iscritti all'Ordine, il cui rapporto di lavoro è regolato dal contratto nazionale di lavoro della categoria; con i singoli provvedimenti di incarico la Giunta determina la durata del rapporto, la qualifica ed il relativo trattamento economico.
- 5.** Fermo restando il limite numerico di cui al comma 4, può far parte dell'agenzia di stampa anche personale esterno all'amministrazione, iscritto all'albo nazionale dei giornalisti ed in possesso di provata esperienza nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche, utilizzato, per un periodo non superiore a cinque anni rinnovabili, con le modalità previste dall'articolo 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001 nei limiti delle risorse di bilancio disponibili per le medesime finalità.
- 6.** Con proprio provvedimento la Giunta regionale assegna all'Agenzia personale appartenente al proprio ruolo per lo svolgimento di attività segretariali e per quelle connesse all'uso della specifica strumentazione tecnica.
- 7.** Il responsabile dell'Agenzia di cui al comma 1, che assume la qualifica di "Direttore", è nominato dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente, al quale risponde del suo operato.
- 8.** La Giunta regionale costituisce una commissione tecnica in materia di comunicazione, editoria e immagine determinandone le funzioni, la composizione, anche con la presenza di esperti esterni, le modalità di funzionamento, nonché i compensi per i componenti esterni.
- 9.** La commissione di cui al comma 8 esprime il parere preventivo previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 13 febbraio 1990, n. 9 (Disciplina delle pubblicazioni e delle iniziative di comunicazione e di informazione della Regione Lombardia).